

notaio *Monica De Paoli*
Milano, via Manzoni, 12
tel. 02 7601 7512 - fax 02 8715 2802
studio@milanonotai.it - www.milanonotai.it

**Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis Tab. B del D.P.R.
642/1972**

Repertorio numero 26525/12863

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno quattro del mese di marzo duemilaventuno
4 marzo 2021

In Milano, in via Manzoni n. 12, alle ore 15.30 quindici e trenta

Io **Monica De Paoli**, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio notarile di Milano, dò atto che ha assunto, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto, la presidenza del consiglio di amministrazione della

“**FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS**”, con sede in Saronno, via Guglielmo Marconi n.5/7, codice fiscale 94025780126, REA VA-344599, iscritta nel registro Persone Giuridiche di Regione Lombardia al n. 2568, e all'Anagrafe Unica delle ONLUS (di seguito la “**Fondazione**”),

Luigi Pisoni, nato a Legnano il 17 febbraio 1971, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, persona che ho provveduto a identificare.

Il Presidente dichiara:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato mediante avviso di convocazione inviato il giorno 16 febbraio 2021 con posta elettronica a tutti gli aventi diritto, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dello statuto, per questo giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente

“Ordine del Giorno

1) *Modifiche statuto con efficacia immediata;*

2) *Modifiche statutarie per adeguamento alle previsioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (“Codice del Terzo Settore”)*”

Il Presidente mi incarica quindi di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 73 del Decreto Cura Italia.

Io notaio aderisco e do atto di quanto segue.

Il Presidente constata e dichiara:

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Riccardo Pontani, Davide Nicola, Paolo Aliprandi e Maristella Morri, avendo giustificato la propria assenza Francesca Dossi;

- che è presente il revisore legale Costanza Bonelli;

- che, con il consenso di tutti gli intervenuti, sono autorizzati ad assistere allo svolgimento della presente riunione il direttore generale Maria Gabriella Ottonelli e il commercialista della Fondazione Mario Donghi;

- che è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento nella riunione di tutti gli intervenuti;

- che tutti gli intervenuti sono collegati in videoconferenza, come consentito dall'art.73, comma 4, del Decreto Cura Italia;

- che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a deliberare, ai sensi dell'art. 12.3 dello statuto.

Il Presidente, passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno precisa che si rende necessario modificare la sede della Fondazione che viene trasferita da Saronno, via Guglielmo Marconi n. 5/7 a Gallarate, piazza Liberta n.

registrato a Milano DPI

il 15 marzo 2021

al n. 21265 s. 1T

con euro 200,00

6, con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto. Il Presidente propone di inserire solo il comune con la precisazione che all'interno dello stesso comune eventuali modifiche dell'indirizzo verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione senza che costituiscano modifica statutaria.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), la normativa sulle Onlus è destinata ad essere abrogata a partire dall'entrata in vigore del titolo X del citato decreto, e, pertanto, la Fondazione è chiamata a decidere se assumere o meno la qualifica di Ente del Terzo Settore. A tal fine ricorda che, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nell'Anagrafe Onlus agli enti che si adeguano alle disposizioni inderogabili contenute nel decreto 117/2017, entro il 31 marzo 2021, termine così prorogato dalla legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 del D.L. 125 del 7 ottobre 2020.

La Fondazione, in quanto Onlus iscritta alla relativa anagrafe, rientra tra i soggetti che devono adeguare lo statuto al Codice del Terzo Settore, tuttavia, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018, le Onlus devono subordinare l'efficacia degli adeguamenti al Codice del Terzo Settore alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017. Per questa ragione lo statuto che recepisce le clausole conformi al Codice del Terzo Settore acquisterà efficacia al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, a seguito del venir meno del regime Onlus e, fino a tale data, continuerà ad essere efficace lo statuto Onlus, come illustrato in precedenza.

Il Presidente illustra le principali modifiche richieste dal Codice del Terzo Settore conseguenti e/o occasionate dalla nuova normativa, e precisamente: l'obbligo dell'utilizzo della locuzione "ETS" nella denominazione; il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale o esclusiva di attività di interesse generale; la possibilità di svolgere in via secondaria e strumentale attività diverse da quelle di interesse generale nei limiti e alle condizioni che verranno definite con decreto ministeriale; l'obbligo di nominare l'Organo di Controllo; l'obbligo di nominare il revisore al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore; l'obbligo di redigere il bilancio sociale al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore; la riformulazione della clausola devolutiva del patrimonio in caso di scioglimento.

Il Presidente dà quindi lettura del testo dello statuto ETS.

Al termine dell'esposizione, il Presidente constata che, con voto palese, il Consiglio all'unanimità

delibera

1. di trasferire la sede della Fondazione in Gallarate, piazza Liberta n. 6 e, di conseguenza di riformulare l'art. 1 dello statuto come segue:

"Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, istituita per iniziativa delle associazioni:

"CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA GALLARATE-ONLUS", con sede in

Gallarate (VA), piazza Libertà n.6

“CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA”, con sede in Saronno (VA),
via Marconi n.5/7

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

1.2. La Fondazione ha sede legale in **Gallarate**. La variazione di indirizzo nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente ed eventuali comunicazioni dovranno essere disposte se previste per legge.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.”

2. di voler assumere a far data dall'iscrizione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore la qualifica di Ente del Terzo Settore e di conseguenza di approvare il nuovo testo di statuto che recepisce le disposizioni del Codice del Terzo Settore, la cui efficacia è sospesa fino al realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mantenendo fino a tale data efficacia il vigente statuto Onlus;

3. di conferire al presidente tutti i più ampi poteri per dare attuazione alle deliberazioni, come sopra assunte, autorizzandolo ad adempiere ad ogni formalità presso i competenti uffici ed enti, in particolare interloquendo con l'Agenzia delle Entrate, la Regione Lombardia e l'Ufficio del Registro Unico di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017, quando istituito, ai fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, lett. g) del D.Lgs. 117/2017 e per i necessari adempimenti di cui all'art. 22 del citato decreto, ivi compreso quello di accettare e introdurre nelle assunte deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità.

Si allegano sotto la lettera “A” il testo dello statuto vigente che recepisce la modifica come sopra deliberata al punto 1 e sotto la lettera “B” il testo dello statuto che recepisce le disposizioni del Codice del Terzo Settore come sopra deliberato al punto 2.

Alle ore 15.45 quindici e quarantacinque, esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno e nessuno domandando la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Ho sottoscritto il verbale, unitamente con gli allegati, alle ore 15.55 quindici e cinquantacinque.

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati da me e da persona di mia fiducia per due intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Monica De Paoli

Allegato "A" al n. 26525/12863 di repertorio

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS"**

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita la Fondazione denominata "**FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA ONLUS**", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, istituita per iniziativa delle associazioni:

"CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA GALLARATE-ONLUS", con sede in Gallarate (VA), piazza Libertà n.6

"CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA", con sede in Saronno (VA), via Marconi n.5/7

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

1.2. La Fondazione ha sede legale in **Gallarate**. La variazione di indirizzo nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ed eventuali comunicazioni dovranno essere disposte se previste per legge.

1.3. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopo

2.1. Scopo della Fondazione è la promozione, il sostegno e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, in sintonia con il magistero della Chiesa e secondo le direttive pastorali della diocesi di Milano.

2.2. La Fondazione rappresenta una concreta attuazione dell'impegno pastorale della comunità cristiana ambrosiana a favore dell'importante e delicata realtà familiare.

2.3. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, operando nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della beneficenza (art. 10, co. 1, lett. a, nn. 1 e 3, D.Lgs. 460/97).

2.4. La Fondazione aderisce alla Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia (FeLCeAF), condividendone le finalità e le norme statutarie.

Articolo 3

Attività

3.1. La Fondazione persegue il proprio scopo anzitutto promuovendo e gestendo l'attività di consultorio familiare, mediante la quale intende garantire una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali e nell'osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari.

3.2 La Fondazione cura la formazione delle persone impegnate nei propri organi statutari in ordine alle implicazioni etiche e morali custodite dalla tradizione e dal magistero della Chiesa, in riferimento alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia. Analoga formazione, oltre a quella più specifica di natura scientifica, è offerta al personale direttivo e a tutti coloro mediante i quali sono svolte

le attività della Fondazione. Le suddette iniziative sono organizzate anche in collaborazione con la Fondazione Lombarda Servire la Famiglia, FelCeaF, con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca di ispirazione cristiana.

3.3. La Fondazione può collegarsi ad altri enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi o partecipando agli stessi.

3.4. La Fondazione può collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche, che ne condividono l'ispirazione e lo scopo.

3.5. La Fondazione può richiedere per le proprie attività i riconoscimenti pubblici per l'esercizio, l'accreditamento e l'accordo contrattuale.

3.6. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle istituzionali purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.7. La Fondazione potrà in particolare:

a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione facenti parte della medesima ed unitaria struttura;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;

f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private,

g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge.

3.8. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

3.9. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le attività svolte dalla Fondazione vengano adeguate al mutato contesto sociale, purché nel rispetto dello scopo.

Articolo 4

Partecipanti della Fondazione

4.1. Gli enti fondatori diventano membri della Fondazione con la qualifica di Partecipanti dandone formale comunicazione al Consiglio di amministrazione.

4.2. Possono altresì diventare membri della Fondazione con la medesima qualifica di Partecipanti, se ammessi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 10, lett. o), gli enti e le persone giuridiche, pubbliche e private, che condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4.3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 5

Esclusione e recesso

5.1. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti conformemente al presente statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

5.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Articolo 6

Patrimonio

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione di euro 52.000 come descritto nell'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati.

6.2. Esso si incrementa per effetto:

- a) dei conferimenti dei Partecipanti, delle elargizioni fatte da altri enti e soggette per espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b) dei residui di gestione non utilizzati, a ciò assegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non costituisce modifica dello statuto.

Articolo 7

Mezzi di funzionamento

7.1. Costituiscono mezzi di funzionamento tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- d) le eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati a patrimonio;
- e) ogni altro provento conseguito in relazione alle attività di cui all'articolo 3.

7.2. È fatto divieto di impiegare gli utili, gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

7.3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

Articolo 8

Organi della Fondazione

8.1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione,
- b) il Presidente e il Vicepresidente,
- c) l'Assemblea dei Partecipanti,
- d) il Revisore legale.

8.2. Gli organi così individuati restano in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro elezione, fatti salvi quelli nominati in sede di atto costitutivo che restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 9 membri. Il numero complessivo dei consiglieri per ciascun mandato è determinato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano contestualmente alla nomina dei consiglieri di sua competenza.

9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:

- a) un consigliere dal Presidente di FeLCeAF,
- b) fino ad un massimo di 8 consiglieri dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano come segue:

I. scegliendone anzitutto uno per ciascuna terna di candidati proposta dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'art. 15.6, lett. b),

II. scegliendo gli altri liberamente.

L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano provvede alla nomina dei consiglieri definendo contestualmente il loro numero complessivo ai sensi dell'art. 9.1. L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano non può integrare successivamente il loro numero.

9.3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati solo per due mandati consecutivi.

9.4. I soggetti di cui all'art. 9.2, lett. b), con le modalità ivi stabilite, provvedono – per quanto di competenza – agli adempimenti necessari per dar corso alla conferma o alla sostituzione dei Consiglieri entro i quarantacinque giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio.

9.5. I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non hanno accettato la nomina.

9.6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.7. In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto a coloro cui spetta di diritto.

9.8. Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione.

9.9. Il mandato dei consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

10.1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

10.2. Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) definisce il piano annuale di attività della Fondazione dopo aver consultato l'Assemblea dei Partecipanti;
- b) istituisce eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- c) adotta eventuali regolamenti interni;
- d) definisce la struttura operativa della Fondazione;
- e) predispone e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- f) chiede all'Assemblea dei Partecipanti il parere sul bilancio preventivo;
- g) delibera il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali di cui all'art. 6.3;
- h) assume i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- i) adotta i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolve i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- j) delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione dell'ente;
- k) delibera in ordine all'estinzione della fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;
- l) elegge il Vicepresidente;
- m) nomina, se del caso, il Direttore generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata in carica;
- n) nomina, se del caso, il Coordinatore delle unità di offerta;
- o) ammette i Partecipanti ai sensi dell'articolo 4;
- p) determina la misura minima dei contributi cui sono tenuti i Partecipanti;
- q) chiede all'Ordinario diocesano la nomina del Consulente ecclesiale;
- r) nomina il Consulente etico, sentito l'Ordinario diocesano.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o il Revisore legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

11.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e dal Revisore legale.

11.3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

11.4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.

11.5. Le riunioni del consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere

identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

11.6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

11.7. Alle riunioni può partecipare il Revisore legale.

Articolo 12

Quorum

12.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole dei Consiglieri presenti.

12.2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

12.3. Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.4. Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.5. Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Articolo 13

Il Presidente

13.1. Il Presidente è nominato dall'Ordinario della Diocesi di Milano tra i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

13.2. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

13.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 14

Il Revisore legale

14.1. Il Revisore legale deve essere iscritto all'apposito registro dei Revisori Legali.

14.2. Il Revisore legale è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti.

14.3. Il Revisore legale dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato. Il Revisore legale rimane comunque in carica sino all'accettazione dell'incarico del successore.

14.4. Compete al Revisore legale ogni potere in ordine a:

- a) verificare la correttezza della gestione amministrativa della Fondazione,
 - b) controllare la contabilità e l'esattezza del bilancio preventivo e consuntivo.
- 14.5. Il Revisore legale presenta la relazione annuale all'Ordinario della Arcidiocesi di Milano.
- 14.6. Il Revisore legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Articolo 15

Assemblea dei Partecipanti

- 15.1. L'Assemblea è composta dai Partecipanti ammessi come tali con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 4.
- 15.2. È presieduta dal Presidente della Fondazione e deve essere convocata almeno una volta l'anno e ogniqualvolta occorre definire le terne per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.
- 15.3. L'Assemblea dei Partecipanti è, inoltre, convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Partecipanti o il Revisore legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 15.4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.
- 15.5. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.
- 15.6. All'Assemblea dei Partecipanti compete:
- a) formulare proposte per le attività da svolgere;
 - b) definire, come da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fino a un massimo di 4 terne di nomi all'interno delle quali l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sceglierà i membri del Consiglio di Amministrazione.
 - c) nominare il Revisore Legale;
 - d) dare pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo;
 - e) dare pareri sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione o estinzione della Fondazione.
- 15.7. L'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti.
- 15.8. Qualora non vi sia l'Assemblea dei Partecipanti o qualora non provveda alla nomina del Revisore Legale, vi provvede l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sentito il Presidente di FeLCeAF.

Articolo 16

Gratuità delle cariche

- 16.1. Tutte le cariche statutarie sono gratuite salvo quella del Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge. È ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Direttore Generale

- 17.1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'ente. Ha le attribuzioni previste da regolamento e/o dall'atto di nomina.
- 17.2. Il Direttore Generale risponde direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.
- 17.3. Partecipa se richiesto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
- 17.4. Coordina ed armonizza tra loro le attività e le scelte operate dai Coordinatori delle unità d'offerta, nominati ai sensi dell'art. 10, lett. n).
- 17.5. Nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

Articolo 18

Bilancio di Esercizio

- 18.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale ed inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.
- 18.2. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente. In esso sono indicati i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività della Fondazione. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
- 18.3. I bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione.

Articolo 19

Modifica delle attività ed estinzione della Fondazione

- 19.1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
- 19.2. Con la delibera che propone all'autorità competente l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina anche i liquidatori.
- 19.3. Il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

Norma di rinvio

- 20.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 21

Nomina degli organi statuari in sede di costituzione della Fondazione

- 21.1 In deroga all'art. 9 e all'art. 14 il primo Consiglio di Amministrazione ed il Revisore Legale sono nominati nell'Atto di costituzione della Fondazione

F.to: Monica De Paoli

Allegato “B” al n. 26525/12863 di repertorio

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE PER LA FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA - ENTE DI
TERZO SETTORE”**

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1.1 È costituita la Fondazione denominata
"FONDAZIONE per la FAMIGLIA PROFUMO DI BETANIA - Ente di Terzo
Settore”

istituita per iniziativa di

“CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA ONLUS” con sede in SARONNO (VA), “CONSULTORIO PER LA FAMIGLIA” ONLUS con sede in GALLARATE (VA).

1.2. La Fondazione utilizzerà, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione Ente di Terzo Settore " o l'acronimo "ETS".

1.3. La Fondazione ha sede legale in **Gallarate**

1.4. La variazione di indirizzo nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato al RUNTS, presso l’Autorità competente ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 117/2017 ed eventuali comunicazioni dovranno essere disposte se previste per legge.

1.5. La Fondazione potrà aprire ulteriori sedi operative sul territorio regionale, ove ciò sia funzionale al perseguimento delle finalità di interesse generale.

1.6. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopo

2.1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale attraverso la promozione, il sostegno e l'assistenza alla persona, alla coppia, alla famiglia e alla maternità, secondo la visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, in sintonia con il magistero della Chiesa Cattolica e secondo le direttive pastorali della diocesi di Milano.

2.2. La Fondazione rappresenta una concreta attuazione dell'impegno pastorale della comunità cristiana ambrosiana a favore dell'importante e delicata realtà familiare.

2.3. In particolare, la Fondazione, persegue le proprie finalità operando nei settori di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs 117/2017, alle lettere: **a)** (interventi e servizi sociali), **b)** (interventi e prestazioni sanitarie), **c)** (prestazioni socio-sanitarie), **h)** (ricerca scientifica di particolare interesse sociale), **l)** (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa).

2.4. La Fondazione aderisce alla Federazione Lombarda Centri di Assistenza alla Famiglia (FeLCeAF), condividendone le finalità e le norme statutarie.

Articolo 3

Attività

3.1. La Fondazione, al fine di perseguire le finalità di interesse generale negli ambiti

di cui al precedente articolo, intende svolgere le seguenti attività:

1. Promuovere e gestire interventi sociali:
 - assistendo i singoli, le coppie e le famiglie nelle loro necessità di carattere sociale, per promuoverne migliori condizioni di vita e di autonomia;
 - assistendo donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;
 - realizzando, anche in collaborazione con altri enti, progetti di rilevanza sociale sul territorio, in particolare per sviluppare la coesione della comunità locale;
 - attuando eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con la pubblica amministrazione locale per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità sociale.
 2. Prendersi cura della persona nel suo complesso lungo tutte le fasi del ciclo di vita, erogando prestazioni sanitarie a carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, afferenti alle aree:
 - dello sviluppo della persona, per eventuali disturbi che possano ostacolare il benessere psico-fisico-sociale dell'individuo;
 - evolutiva, per uno sviluppo armonico del minore, anche nel caso di disturbi specifici dell'apprendimento;
 - della prevenzione e cura della persona e della sua salute.
 3. Promuovere e gestire l'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali.
 4. Promuovere e gestire:
 - attività e corsi di formazione, anche per adulti, inerenti la prevenzione del disagio e il contrasto alla dispersione scolastica;
 - attività educative mirate alle conoscenze, competenze e consapevolezza per il miglioramento delle dinamiche relazionali, evolutive, comportamentali anche in relazione al contrasto del fenomeno del bullismo.
 5. Raccogliere, elaborare, analizzare ed eventualmente pubblicare i dati ed i contenuti inerenti ai progetti di ricerca scientifica, anche in collaborazione con Università e/o Centri di Ricerca, finalizzati ad accrescere una maggiore tutela della salute e del benessere delle persone e a contribuire al miglioramento della qualità dei processi e dei servizi erogati in ambito sanitario e socio-sanitario.
- 3.2** La Fondazione può richiedere per le proprie attività i riconoscimenti pubblici per l'esercizio, l'accreditamento e l'accordo contrattuale.
- 3.3** La Fondazione, in via strumentale, cura inoltre, la formazione delle persone impegnate nei propri organi statutari in ordine alle implicazioni etiche e morali custodite dalla tradizione e dal magistero della Chiesa, in riferimento alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia. Analoga formazione, oltre a quella più specifica di natura scientifica, è offerta al personale direttivo ed a tutti coloro mediante i quali sono svolte le attività della Fondazione.
- La formazione interna, di cui al periodo precedente, può essere organizzata anche in collaborazione con la Fondazione Lombarda Servire la Famiglia, la FeLCeAF, con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e istituti scientifici e di ricerca di ispirazione cristiana.
- 3.4.** La Fondazione può collegarsi ad altri enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi o partecipando agli stessi.
- 3.5.** Può, inoltre, collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche, che ne condividono l'ispirazione e lo scopo.
- 3.6.** La Fondazione potrà, comunque, svolgere attività diverse da quelle di

interesse generale, pur- ché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3.7. La Fondazione potrà, altresì, compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi quale, a titolo esemplificativo:

- a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione facenti parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
- f) concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, al fine di perseguire con maggiore efficacia le proprie finalità istituzionali;
- g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, nei limiti consentiti dalla legge.

3.8. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che le attività svolte dalla Fondazione vengano adeguate al mutato contesto sociale, purché nel rispetto dello scopo.

3.9. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari che sarà obbligo iscrivere in un apposito registro, ove svolgano la loro attività in modo non occasionale.

3.10. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

3.11. La Fondazione, inoltre, ha l'obbligo di assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

3.12. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4

Partecipanti della Fondazione

4.1. Gli enti fondatori sono membri della Fondazione, con la qualifica di Partecipanti, attraverso formale comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

4.2. Possono, altresì, diventare membri della Fondazione con la medesima qualifica di Partecipanti, se ammessi dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 10, lettera o), gli enti e le persone giuridiche, pubbliche e private, che condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso.

4.3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Articolo 5

Esclusione e recesso

5.1. Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento degli obblighi di contribuzione assunti conformemente al presente statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

5.2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Articolo 6

Patrimonio

6.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione di euro 52.000,00 (cinquantaduemila) come descritto nell'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati.

6.2. Esso si incrementa per effetto:

- a) dei conferimenti dei Partecipanti, delle elargizioni fatte da altri enti e soggette per espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- b) dei residui di gestione non utilizzati, a ciò assegnati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.3. Il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali non costituisce modifica dello statuto.

6.4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 7

Mezzi di funzionamento

7.1. Costituiscono mezzi di funzionamento tutti i beni e le risorse, diversi dal Patrimonio, ed in particolare:

- a) le rendite e i proventi ricavati dalla gestione del patrimonio;
- b) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
- c) le altre elargizioni, anche sotto forma di contributi, provenienti dai Fondatori, dai Partecipanti o da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati;
- d) proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- e) le eventuali donazioni o i lasciti testamentari che non sono espressamente destinati al patrimonio;
- f) i fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 8

Organi della Fondazione

- 8.1.** Sono organi della Fondazione:
- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente e il Vicepresidente;
 - c) l'Assemblea dei Partecipanti;
 - d) l'Organo di Controllo.
- 8.2.** Gli organi così individuati restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro elezione.

Articolo 9

Consiglio di Amministrazione

9.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri. Il numero complessivo dei consiglieri per ciascun mandato è determinato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano contestualmente alla nomina dei consiglieri di sua competenza.

- 9.2.** I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue:
- a) un consigliere dal Presidente di FeLCeAF,
 - b) fino ad un massimo di 8 consiglieri dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano come segue:
 - i. scegliendone anzitutto uno per ciascuna terna di candidati proposta dall'Assemblea dei Partecipanti ai sensi dell'articolo 15.6, lettera b);
 - ii. scegliendo gli altri liberamente.

L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano provvede alla nomina dei Consiglieri definendo contestualmente il loro numero complessivo ai sensi dell'articolo 9.1. L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano non può integrare successivamente il loro numero.

9.3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati solo per due mandati consecutivi.

9.4. I soggetti di cui all'articolo 9.2, lettera b), con le modalità ivi stabilite, provvedono — per quanto di competenza - agli adempimenti necessari per dar corso alla conferma o alla sostituzione dei Consiglieri entro i quarantacinque giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio.

9.5. I Consiglieri rimangono comunque in carica sino a che i loro successori non abbiano accettato la nomina.

9.6. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

9.7. In ogni caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere a richiedere la nomina del sostituto a coloro cui spetta di diritto.

9.8. Il sostituto dovrà essere nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della notizia dell'avvenuta cessazione.

9.9. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti del Consiglio anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio medesimo.

9.10. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza

dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

9.11. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

10.1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

10.2. Il Consiglio di Amministrazione, in via esemplificativa e non esaustiva

- definisce il piano annuale di attività della Fondazione dopo aver consultato l'Assemblea dei Partecipanti;
- istituisce eventuali Commissioni con compiti istruttori, consultivi e propositivi;
- adotta eventuali regolamenti interni;
- definisce la struttura operativa della Fondazione;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, ai sensi delco. 6 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017;
- predisporre e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo e delibera sulle modifiche da apportare al bilancio preventivo laddove necessario;
- chiede all'Assemblea dei Partecipanti il parere sul bilancio preventivo;
- delibera il mutamento nella composizione dei cespiti patrimoniali di cui all'articolo 6.3;
- assume i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- adotta i provvedimenti disciplinari di maggior rilievo e risolve i contratti con i dipendenti e i collaboratori retribuiti;
- delibera sulle proposte di modifica dello statuto nonché sulla proposta di trasformazione o fusione dell'ente;
- delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio residuo e alla nomina del liquidatore;
- elegge il Vicepresidente;
- nomina, se del caso, il Direttore generale su proposta del Presidente determinandone i poteri, il compenso nei limiti di legge e la durata incarica;
- nomina, se del caso, il Coordinatore delle unità di offerta;
- ammette i Partecipanti ai sensi dell'articolo 4;
- determina la misura minima dei contributi cui sono tenuti i Partecipanti;
- chiede all'Ordinario diocesano la nomina del Consulente ecclesiale;
- nomina il Consulente etico o i Consulenti etici, sentito l'Ordinario diocesano.

10.3. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge, può delegare al Presidente e/o a uno o più dei suoi componenti e/o al Direttore Generale particolari funzioni di amministrazione, determinandone i limiti, nonché delegare a detti soggetti il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, con l'attribuzione del relativo potere di rappresentanza dell'ente.

10.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

11.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri o l'organo di controllo e/o revisione, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

11.2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Consigliere e dell'Organo di controllo.

11.3. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

11.4. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.

11.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche con modalità telematica a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta ove si trova il Segretario. Il verbale della stessa sarà successivamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure dal solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

11.6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio.

11.7. Alle riunioni possono partecipare i soggetti di cui all'art.14.

Articolo 12

Quorum

12.1. Salvo quanto previsto ai successivi commi, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

12.2. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

12.3. Le proposte di modifica del presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.4. Le proposte di trasformazione, di fusione o di estinzione della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei membri in carica.

12.5. Qualora il valore di quorum non fosse un'unità intera si deve arrotondare il risultato all'unità intera superiore.

Articolo 13

Il Presidente

13.1 Il Presidente è nominato dall'Ordinario della Diocesi di Milano tra i membri del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

13.2 Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Partecipanti;
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti;
- e) in caso di necessità e urgenza adotta le decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendole alla ratifica del medesimo nella prima riunione successiva.

13.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 14

Organo di controllo e revisione legale dei conti

14.1. La Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, ai sensi di quanto previsto nell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017. La nomina dell'Organo di controllo spetta all'Assemblea dei Partecipanti ed i componenti sono rieleggibili.

14.2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti, la nomina in sostituzione spetta all'Assemblea dei partecipanti. Il componente così sostituito resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

14.3. L'Organo di controllo svolge le funzioni ed i compiti di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, oltre alle funzioni che ad esso siano assegnate da altre disposizioni di legge.

14.4. Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, diviene obbligatoria la revisione legale dei conti. L'organo di controllo può esercitare anche tali compiti, ove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ed ove non sia prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

14.5. L'Organo di controllo dura in carica sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina. L'Organo di controllo presenta la relazione annuale all'Ordinario della Arcidiocesi di Milano.

14.6. L'Organo di controllo ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

14.7. Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica l'art. 11.5

Articolo 15

Assemblea dei Partecipanti

15.1. L'Assemblea è composta dai Partecipanti ammessi come tali con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 4.

15.2. È presieduta dal Presidente della Fondazione e deve essere convocata almeno una volta l'anno e ogniqualvolta occorre definire le terne per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

15.3. L'Assemblea dei Partecipanti è, inoltre, convocata dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta la maggioranza dei Partecipanti o l'organo di controllo e/o di revisione legale, con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare.

15.4. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno 8 (otto) giorni prima

dell'adunanza con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento da parte di ciascun Partecipante.

15.5. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione da inviare un giorno prima della riunione a mezzo di telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, idoneo ad attestarne il ricevimento.

15.6. All'Assemblea dei Partecipanti compete:

- a) formulare proposte per le attività da svolgere;
- b) definire, come da Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, fino a un massimo di cinque terne di nomi all'interno delle quali l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sceglierà i membri del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare l'organo di controllo e, se ritenuto o previsto per legge, quello di revisione legale;
- d) dare pareri sui progetti di gestione e sul bilancio preventivo;
- e) dare pareri sulle modifiche dello statuto, nonché sulle proposte di trasformazione, fusione o estinzione della Fondazione.

15.7. L'Assemblea dei Partecipanti delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Partecipanti presenti.

15.8. Qualora non vi sia l'Assemblea dei Partecipanti o qualora essa non provveda alla nomina dell'Organo di controllo e di quello di revisione legale, a ciò provvede l'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano sentito il Presidente di FeLCeAF.

15.9. L'Assemblea dei Partecipanti si può riunire anche telematicamente, secondo le modalità previste al precedente art. 11.5.

Articolo 16

Gratuità delle cariche

16.1. Tutte le cariche statutarie sono gratuite salvo che per l'Organo di controllo e per la revisione legale dei conti per i quali può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso nei limiti di legge.

16.2. In ogni caso, è ammesso il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Direttore Generale

17.1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'ente. Ha le attribuzioni previste da regolamento e/o dall'atto di nomina.

17.2. Il Direttore Generale risponde direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

17.3. Partecipa se richiesto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

17.4. Coordina ed armonizza tra loro le attività e le scelte operate dai Coordinatori delle unità d'offerta, nominati ai sensi dell'articolo 10, lettera n).

17.5. Nel caso di mancata nomina del Direttore Generale, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Presidente.

Articolo 18

Revisore legale o società di revisione

18.1. Al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, o se ritenuto opportuno, la Fondazione prevede la revisione legale dei conti.

18.2. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione sono nominati

dall'assemblea dei partecipanti e durano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

18.3 La revisione legale dei conti può essere monocratica o collegiale. Nel secondo caso si compone di tre membri i quali nominano all'interno un Presidente.

18.4 Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti, la nomina in sostituzione spetta all'Assemblea dei partecipanti. Il componente così sostituito resta in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Articolo 19

Bilancio di Esercizio

19.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha durata annuale, inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre.

19.2 Entro il 30 (trenta) maggio il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

19.3 . Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio precedente. In esso sono indicati i preventivi di spesa e il fabbisogno finanziario delle attività della Fondazione.

19.4 Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di predisporre il bilancio sociale.

19.5 Il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ove obbligatorio, ed i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati, entro il 30 giugno di ogni anno, al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017.

19.6 . È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.7 I bilanci dovranno essere depositati presso la sede della Fondazione.

Articolo 20

Scioglimento della Fondazione

20.1. La Fondazione si estingue qualora siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.

20.2. Con la delibera che propone all'autorità competente l'estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina anche il/i liquidatore/i.

20.3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21

Norma di rinvio

21.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, del Codice Civile e le disposizioni attuative dello stesso nonché le altre norme di legge in materia, in quanto applicabili.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27bis tabella B del D.P.R. 642/72)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 19 diciannove marzo 2021 duemilaventuno.